

Il trattamento dei dati personali nell'emergenza Covid-19



Premessa

Sono oramai diverse settimane che la tutela della *privacy* è fonte di discussione da parte del Governo e degli enti territoriali per la corretta applicazione della stessa ma ancora oggi sono numerosi i dibattiti incentrati sull'opportunità o meno di parlare di *privacy* nell'attuale contesto emergenziale.

Sorge una domanda spontanea: perché viene percepita come un ostacolo alle azioni rese necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria?

È bene chiarire, come già indicato dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali nella **Dichiarazione** sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di Covid-19 (di seguito anche la "Dichiarazione"), adottata il 19 marzo 2020, che *"le norme in materia di protezione dei dati non ostacolano l'adozione di misure per il contrasto della pandemia di coronavirus"*.

È di tutta evidenza che gli attuali interventi legislativi stanno determinando limitazioni della nostra sfera personale che comportano una compressione di alcuni diritti, tra cui anche il diritto alla protezione dei dati personali, a favore del bene primario: il diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione. A rafforzare tale assunto, lo stesso Considerando 4 del Regolamento UE n. 2016/679 spiega come *"[...] Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità [...]"*.

Lo stesso Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Dott. Antonello Soro, in un'intervista rilasciata il 19 marzo 2020 (consultabile sul sito istituzionale) ha affermato che *"in momenti come questo, certamente eccezionale, ci sono naturali e dovute limitazioni alla privacy. E alle nostre libertà. Tutto ciò va valutato bilanciando le limitazioni con un altro fondamentale diritto individuale e interesse collettivo: quello alla salute [...]"*. In tal senso anche il Comitato per la protezione dei dati personali ha affermato nella Dichiarazione del 19 marzo che: *"[...] l'emergenza è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza"*.

Come sappiamo, le restrizioni in atto, impattando significativamente nel tessuto economico-sociale e suscitando numerosi quesiti interpretativi, hanno obbligato tutte le organizzazioni, non ricadenti nell'alveolo di quelle cui è stata sospesa temporaneamente la filiera produttiva, a dover applicare nel concreto le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, temperando sin da subito la protezione dei dati personali.

È pacifico sostenere pertanto che la gestione dell'emergenza Covid-19 debba fare i conti con la tutela della protezione dei dati personali in quanto nuove attività o azioni - poste in essere per fronteggiare l'emergenza - possono celare un nuovo trattamento di dati personali che deve essere opportunamente regolamentato e gestito, secondo i principi generali di necessità e proporzionalità.

Garante Privacy: no a iniziative fai da te nella raccolta dei dati

Già in data 2 marzo 2020, il Garante per la protezione dei dati personali (nel prosieguo anche il “**Garante**”) è intervenuto mediante un comunicato stampa per rispondere ai numerosi quesiti posti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità:

- di raccogliere informazioni sui visitatori/ utenti circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio
- di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.

In tal senso l’Autorità ha invitato tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti. In particolare, si riportano alcuni estratti del comunicato:

- **“resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati”;**
- **“i datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”;**
- **“l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate”.**



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020

Art. 1, punto n. 7, lett. d) - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale -

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, l'art. 1, punto n. 7, lett. d) del DPCM prevede come le attività produttive e le attività professionali "assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale".

In tal senso il Governo, in attuazione dell'art. 1, punto n. 9), del suindicato decreto (che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali) ha promosso l'incontro tra le parti sociali che ha condotto alla sottoscrizione, in data 14 marzo 2020, del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" il quale rappresenta per le aziende le linee guida da seguire per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Tale protocollo prevede non solo che "la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente" ma suggerisce, nell'ambito delle modalità di ingresso in azienda, di:

1. **"rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto.** È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2. **fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali.** Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni

di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da Covid-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3. **definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.** In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19");
4. **in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.** Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi."

Inoltre si raccomanda, qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone positive, di prestare molta attenzione e raccogliere solo i

dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19.

Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 nel contesto emergenziale del settore sanitario

Art. 14 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale -

L'art. 14, comma 1, del Decreto Legge 14/2020 **individua i soggetti che** “[...] per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, [...]” **possono “effettuare trattamenti**, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19”.

La stessa norma, al comma 1, definisce i soggetti che possono effettuare tali trattamenti. In particolare:

- i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
- i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630
- gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità
- le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo

3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13

Nel contesto emergenziale in atto, tali soggetti possono:

- omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione
- conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

Inoltre **la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1**, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, **è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.**

Resta inteso che al termine dello stato di emergenza i soggetti indicati adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Il contesto europeo: la Dichiarazione del Comitato europeo

In tutta Europa Governi e organismi pubblici stanno adottando misure per contenere e attenuare il Covid-19 e in tal senso anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha emesso, in data 19 marzo 2020, la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di Covid-19.

In particolare il Comitato ha voluto **“sottolineare che, anche in questi momenti eccezionali, titolari e responsabili del**

trattamento devono garantire la protezione dei dati personali degli interessati. Occorre pertanto tenere conto di una serie di considerazioni per garantire la liceità del trattamento di dati personali e, in ogni caso, si deve ricordare che qualsiasi misura adottata in questo contesto deve rispettare i principi generali del diritto e non può essere irrevocabile”.

Per tale motivo si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune indicazioni da tenere in considerazione nell’ambito del trattamento dei dati personali:

- il Regolamento UE n. 2016/679 “consente alle competenti autorità sanitarie pubbliche e ai datori di lavoro di trattare dati personali nel contesto di un’epidemia, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite. Ad esempio, se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica. In tali circostanze, non è necessario basarsi sul consenso dei singoli”.
- Nell’ambito del trattamento dei dati personali, “comprese le categorie particolari di dati, da parte di autorità pubbliche competenti (ad es. autorità sanitarie pubbliche), il Comitato ritiene che gli articoli 6 e 9 del RGPD consentano tale trattamento, in particolare quando esso ricada nell’ambito delle competenze che il diritto nazionale attribuisce a tale autorità pubblica e nel rispetto delle condizioni sancite dal RGPD”.
- **“Nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è**

necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell’interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un’epidemia”.

- **“I dati personali necessari per conseguire gli obiettivi perseguiti dovrebbero essere trattati per finalità specifiche ed esplicite. Gli interessati dovrebbero ricevere informazioni trasparenti sulle attività di trattamento svolte e sulle loro caratteristiche principali, compreso il periodo di conservazione dei dati raccolti e le finalità del trattamento. Le informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili e formulate in un linguaggio semplice e chiaro”.**

Inoltre il Comitato ha voluto precisare, nel contesto lavorativo, che il datore di lavoro:

- dovrebbe chiedere informazioni sanitarie ai visitatori o ai dipendenti “soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale”;
- dovrebbe “accedere ai dati sanitari e trattarli solo se ciò sia previsto dalle rispettive norme nazionali”;
- dovrebbe “informare il personale sui casi di Covid-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità”;
- può “ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative, conformemente alla legislazione nazionale”.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - bgt-grantthornton.it - per questioni relative al COVID-19.

